



SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissioni 1[^] e 7[^]

AUDIZIONE

su

**"Conversione in legge del DL 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del PNRR
(AS n. 2598)**

mercoledì 18 maggio 2022

LE OSSERVAZIONI

dello **SNALS CONFESAL**

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Via Leopoldo Serra, 5 ROMA

PREMESSA

A una decina di giorni dall'effettuazione di uno sciopero proclamato per il Comparto Istruzione e Ricerca, per l'intera giornata di lunedì 30 maggio 2022, va sottolineato che tra le rivendicazioni ci sono

- *lo stralcio dal decreto 36/2022 di tutte le materie di natura contrattuale,*
- *la restituzione della formazione di tutto il personale della scuola alla sfera di competenza dell'autonomia scolastica e del collegio docenti,*
- *modalità specifiche di reclutamento e di stabilizzazione sui posti storicamente consolidati in organico di fatto, che superino il precariato esistente a partire dai precari con 3 o più anni di servizio,*
- *modalità semplificate, per chi vanta una consistente esperienza di lavoro, di accesso al ruolo e ai percorsi di abilitazione.*

Con la possibilità di intraprendere successivamente ulteriori iniziative di mobilitazione e sciopero, che potranno anche coinvolgere gli adempimenti di fine anno.

Questo decreto legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2022, approvato nel Consiglio dei Ministri del 21 aprile scorso - introduce ulteriori misure urgenti per l'attuazione del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**. In particolare, il provvedimento prevede, per gli aspetti che ci riguardano:

- nuove regole per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria, nuovo percorso a ostacoli, con prove ad ogni step per diventare docenti,
- fase transitoria per il reclutamento;
- nuove regole per la formazione iniziale e continua:
 - una formazione "a premi" fuori dall'orario di servizio,
 - obbligatoria per i neo-immessi, volontaria per gli altri,
 - retribuita solo al 40% dei partecipanti, i più "adeguati",
 - finanziata con i tagli di organico (circa 10.000 cattedre fino al 2031).
- valorizzazione dei docenti, secondo criteri e indirizzi già indicati in leggi e decreti;
- codice di comportamento etico, come aggiornamento dei principi etici delle pubbliche amministrazioni, previsto nel PNRR.

1

RECLUTAMENTO DOCENTI

art. 44 lett. d, e, f,g, i, - art. 46

Durante il percorso universitario e accademico di formazione iniziale lo studente che vorrà intraprendere la carriera di docente dovrà:

1. conseguire almeno 60 crediti formativi,
2. superare un esame finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.

Così diventa laureato e abilitato.

3. Poi ha accesso al concorso.

4. Se lo supera svolge l'anno di prova. Per poter superare l'anno dovrà

5. svolgere il servizio per almeno 180 giorni, dei quali 120 per le attività didattiche.

Al termine del periodo, il personale docente in prova è sottoposto

6. a un test finale e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sulla base di un'istruttoria del docente tutor.

In caso **di** mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non rinnovabile.

7. Finalmente l'immissione in ruolo.

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione, possono conseguire l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione, ma dovranno acquisire 30 CFU/CFA nell'ambito del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

Un percorso ad ostacoli. Altro che attrattività della professione.

Le norme sono da respingere. **Proponiamo l'abrogazione** delle norme interessate ma il problema di reclutamento è e rimane urgente.

Subito, dunque, una fase di consultazione, con buona volontà di intenti e senza creare quel clima da stadio (i sostenitori di due tesi contrapposte) che non aiuta a discutere sulla sostanza del problema.

2

LA FASE TRANSITORIA

del reclutamento

art. 44 lett. e, i

Su questa parte si può trovare un accordo. Abbiamo bisogno di personale da stabilizzare e ci sono i posti e i docenti con i requisiti.

Bene dunque il punto e) dell'art. 44 che novella l'art. 5 del D.Lgs 59/2017 (*Requisiti di partecipazione al concorso*). Il comma 4 considera la partecipazione ai concorsi per chi ha almeno tre anni di servizio

4. La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124."

Meno condivisibile il punto i) dell'art. 44 che inserisce dopo l'articolo 18 del D.Lgs 59/2017 l'art. 18-bis (*Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo*).

1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola

secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito **almeno 30 crediti formativi universitari** o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso e agli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo **non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.**

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e **completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico.** Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati. »;

- No ai 30 crediti di cui al comma 1;
- No agli oneri a carico del docente vincitore di concorso per completare il percorso universitario di cui al comma 3.

Ne proponiamo l'abrogazione.

3

LA FORMAZIONE IN SERVIZIO INCENTIVATA E VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI

art. 44 lett. a, b, c, h, l.

Nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riguardo alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità:

- è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale.

- L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale e in ogni caso non prima dell'A.A. 2023/2024.
- Al fine di favorirne l'accesso è previsto un meccanismo di incentivazione salariale per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico;
- al superamento di ogni percorso di formazione si può conseguire una incentivazione salariale stabilita dalla contrattazione nazionale.
- Sono previste verifiche intermedie annuali e una verifica finale: le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione e, in particolare, nella verifica finale il comitato è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento della verifica annuale o conclusiva la prova può essere ripetuta l'anno successivo.
- Per coloro che non partecipano ai percorsi o che per qualsiasi ragione smettono di svolgerli resta ferma la progressione salariale legata all'anzianità.
- Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
- E' istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione per il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio ai docenti di ruolo secondo criteri che hanno l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata.

La formazione è gestita dalla Scuola di Alta Formazione, la cui dotazione organica è composta da un Presidente, un Direttore Generale, un Dirigente di II fascia e 12 funzionari Area III F. Si avvale dell'Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e dell'Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione. Definisce i contenuti e la struttura dei corsi di formazione.

E poi ci sono il Comitato d'indirizzo, una Direzione Generale e il Comitato scientifico internazionale . Con una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, cui si provvede con il PNRR e, in parte, con i fondi dalla Carta docenti.

Un sistema di valutazione che costa, che si finanzia anche con i fondi docenti ma soprattutto non considera gli organi collegiali delle scuole dell'autonomia.

Agli oneri per l'attuazione della formazione si provvede con il PNRR e con il POC e con risorse già stanziato per altre finalità: risorse già autorizzate per il Piano nazionale di formazione sin dal 2015, risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, risorse dalla carta docenti.

E persino con una riduzione dell'organico di diritto di 9.600 cattedre - a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'a.s. 2030-2031 - di organico per il potenziamento dell'offerta formativa.

Per un'altra volta ancora - l'ennesima - quando si interviene sulla scuola non vengono stanziati nuovi fondi ma ne vengono recuperati da stanziamenti precedenti e non utilizzati.

Continua ad essere saccheggiato il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. E' a rischio la carta docenti. Si ricorre ad una spesa già autorizzata sin dal 2015 per il Piano nazionale di formazione. Ancora disponibili anche risorse dal POC "Per la Scuola" 2014-2020. Non è un esempio di gestione efficiente ed efficace.

Le norme contenute nel DL 36 in materia di formazione in servizio e valutazione degli insegnanti sono da stralciare perché:

- si interviene con decretazione su una materia contrattuale,
- si riduce l'OD di circa 10.000 cattedre,
- si provvede con
 - i finanziamenti per la carta docenti, utilizzati anche per finanziare le attività di tutoraggio e il funzionamento della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione,
 - i fondi della legge 440/97 per l'autonomia scolastica,
 - le risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;
 - i fondi del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative.

Proponiamo l'abrogazione di queste norme, con l'obiettivo di restituire la formazione di tutto il personale della scuola alla competenza dell'autonomia scolastica e del collegio docenti

Una proposta, al contrario, merita di essere avanzata: discutiamo sulla nuova destinazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'erogazione della formazione pari a complessivi 300 mln circa, lasciando, tuttavia, alla medesima destinazione i fondi per la formazione, per l'autonomia e per la carta docenti.

4

LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI

art. 45

Si parla molto della valorizzazione dei docenti.

Va ricordato che i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale sono materia di contrattazione di istituto a livello di singola scuola. E invece, nelle leggi di bilancio e in questo decreto si conferma che per l'utilizzo

delle risorse la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:

- a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
- b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze;
- c) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.

In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, poi, è previsto che una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.

Mal si concilia l'autonomia della contrattazione di istituto - organo di gestione che stabilisce i criteri per la ripartizione e l'attribuzione dei compensi - con il vincolo che poi detta contrattazione si debba svolgere nel rispetto di criteri e di indirizzi definiti puntualmente altrove. E infatti la norma esplicita, in modo perentorio, criteri e indirizzi per l'integrazione del CCNL (vedi sopra)!

Proponiamo la deroga di queste disposizioni per affidarle interamente alla contrattazione, che è il luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro.

5

CODICE DI COMPORTAMENTO

(art. 4)

Siamo interessati all'evoluzione di questa norma e perciò facciamo delle riflessioni e delle proposte:

E' già definito, con l'art. 54 del D.lvo 165/2001 il *Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.*

Il DL 36 aggiunge un comma bis:

1 bis. *Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.*

Non ci è chiara la portata di questa tutela della PA attraverso la corretta applicazione dei social media perché non crediamo che sia solo per *aggiornare il Codice unico nazionale* (così nella scheda di lettura a p.30).

Inoltre è previsto che la formazione sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico vada svolta *nei limiti delle risorse finanziarie disponibili*: ma quali sono le risorse disponibili e/o rimodulabili? (p. 6 del Servizio bilancio del Senato).

Proponiamo la cancellazione dell'art. 4.

Roma, 16 maggio 2022

Il segretario generale
Prof.ssa Elvira Serafini

Roma, 20 maggio 2022

Alla c.a. delle Commissioni del Senato della Repubblica
1^a (Affari Costituzionali)
e
7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

La presente nota costituisce un "addendum" a quella già inviata per email e poi presentata dallo Snals-Confsal in occasione dell'audizione del 18 sul Decreto 36.

Oggetto: costituzione della società 3-I S.p.A. – art. 28 decreto-legge. n. 36 del 30 aprile 2022.

Il Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36, pubblicato in Gazzetta ufficiale, prevede all'articolo 28 la costituzione della società 3-I S.p.A., prospettando la partecipazione dell'Istat "nella misura di un terzo, o nella misura indicata nello statuto di cui al comma 2" nel capitale sociale di 45 milioni di euro.

Lo Snals-Confsal è fortemente preoccupato per:

- l'impatto molto rilevante di tale provvedimento sulle funzioni istituzionali assegnate all'Istat, che compromette la tutela del segreto statistico e mina l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto.
- L'eterogeneità dei tre Enti coinvolti nella costituzione della società 3-I S.p.A. in termini di: **appartenenza di comparto** (Inps e Inail appartengono al comparto Funzioni Centrali, Istat appartiene al comparto Istruzione e Ricerca); **tipologia di mission** (Istat si occupa di produzione e diffusione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità, attività completamente avulse dalle mission di Inps, che prevede prestazioni assistenziali a sostegno del reddito, e di Inail, orientata alla prevenzione

degli infortuni sul lavoro e a garantire prestazioni assicurative a sostegno degli infortunati); **dimensione di Ente** sia per quanto riguarda le risorse umane (Inps 23.700 dipendenti, Inail 9.261 dipendenti, Istat 1.874 dipendenti), sia per quanto riguarda i bilanci di Ente (Istat ha un bilancio un ordine di grandezza inferiore rispetto ad Inps e Inail).

- La genericità con la quale il testo della norma individua compiti e ambito di intervento della società 3-I S.p.A.. Un coinvolgimento seppur indiretto di questa società nel trattamento dei dati di cui è titolare l'Istat preoccupa non poco circa le ripercussioni su autonomia e futuro dell'Ente, anche in termini di illegittimità della norma di cui all'oggetto, rispetto al d.lgs n. 322 del 1989 – istitutivo del Sistema statistico nazionale – e successive modifiche e integrazioni, al DPR n. 166 del 2010, al DPCM del 28 aprile 2011 e ai principi internazionali e del Sistema statistico europeo (European Statistics Code of Practice).
- Il destino del personale che eventualmente dovesse venire coinvolto in questo processo, che a prima vista sembra apparire come una cessione di un ramo d'azienda.

Inoltre non è ben chiaro da dove originino le risorse individuate come “apporto” da parte di Istat nel capitale sociale della futura società, anche in considerazione del cambio di contabilità nel quale l'Istituto è coinvolto che ad oggi non chiarisce le sorti a cui vengono destinate le varie voci di bilancio.

Per le ragioni di cui sopra la scrivente Organizzazione Sindacale chiede che l'Ente Istat venga escluso dalla partecipazione alla società 3-I S.p.A.

Il Segretario Generale

(Elvira Serafini)
Elvira Serafini